

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

820^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-20

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 21-40

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3444) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

MALAN (FI), relatore	2
MANZIONE (Mar-DL-U)	4, 8
PASTORE (FI)	5, 6
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno .	7
PETRINI (Mar-DL-U)	7, 9
Verifiche del numero legale	7, 8, 9

Discussione:

(1184-B) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

CARUSO Antonino (AN), f.f. relatore	10
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	11

Discussione:

(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(Relazione orale):

ZICCONI (FI), relatore	Pag. 12, 18
ZANCAN (Verdi-Un)	13, 14, 19
* BRUTTI Massimo (DS-U)	16
Verifiche del numero legale	19

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione	21
Assegnazione	21
Presentazione di relazioni	21
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	22

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annuncio	20
Annuncio di risposte scritte a interrogazioni .	22
Mozioni	24
Interrogazioni	26
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea	40

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Ricorda che alla Camera è in corso la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e che i senatori che non avessero ancora votato possono provvedervi fino all'esaurimento della chiama per i deputati. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(3444) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

MALAN, *relatore*. In ragione della necessità di adeguare la ripartizione dei seggi tra le Regioni per il Senato e tra le circoscrizioni per la Camera proporzionalmente alla popolazione risultante dall'ultimo censimento del 2001 e tenendo conto dell'introduzione della circoscrizione

estero, il decreto-legge provvede alla rimodulazione delle modalità di attribuzione del numero dei seggi per la quota proporzionale per la Camera e per il Senato. Onde evitare che, in particolare per la Regione Molise, siano del tutto soppressi i seggi attribuiti in quota proporzionale, si prevede che in caso di equivalenza i collegi uninominali per l'elezione della Camera coincidano con quelli per l'elezione del Senato, rendendo possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale. In attesa di una complessiva revisione dei collegi, il decreto-legge rappresenta un atto dovuto di necessario adeguamento, applicabile esclusivamente al caso di scioglimento anticipato delle Camere entro il 30 settembre 2005, secondo quanto precisato dalla Camera dei deputati.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Pone in primo luogo la questione dell'opportunità di proseguire la seduta – il cui inizio sarebbe stato preferibile rinviare – stante la concomitante votazione in corso alla Camera per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Pur non riscontrando ragioni di contrarietà nel merito del provvedimento, avanza una questione pregiudiziale di costituzionalità per il ricorso alla decretazione d'urgenza in una materia, quella elettorale, per la quale il dettato costituzionale rinvia esplicitamente alla procedura ordinaria.

PASTORE (*FI*). Si rimette alla valutazione della Presidenza circa l'opportunità di proseguire la seduta in concomitanza con la votazione in corso alla Camera. È contrario alla questione pregiudiziale in ragione dei numerosi precedenti di ricorso alla decretazione d'urgenza in materia elettorale e del fatto che la norma costituzionale non prevede alcun divieto al riguardo ma richiama la normale procedura di *iter* legislativo in Commissione e in Aula.

PRESIDENTE. Ritenendo ragionevoli le obiezioni sollevate, sospende la seduta fino alle ore 11.

La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 11.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel rimettersi alla valutazione dell'Assemblea sulla questione pregiudiziale formulata dal senatore Manzione, ricorda che il ministro dell'interno Pisanu aveva acquisito preventivamente l'assenso di tutti i Gruppi parlamentari per la presentazione al Consiglio dei Ministri del decreto-legge, il cui disegno di legge di conversione è stato peraltro approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,24.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La pregiudiziale non intende porre in dubbio la correttezza del Ministro dell'interno, né fa venire meno l'assenso cui si è riferito il sottosegretario D'Alì, ma solo chiedere una pronuncia dell'Aula sulla costituzionalità del provvedimento. Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,47.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,47, è ripresa alle ore 12,07.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore BONAVIDA (DS-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Manzione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale che rinvia alla seduta antimeridiana di martedì 21 giugno.

Discussione del disegno di legge:

(1184-B) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

CARUSO Antonino, *f.f. relatore*. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non alterano l'impianto individuato in prima lettura dal Senato. Invita pertanto a procedere celermente alla definitiva approva-

zione del disegno di legge, ricordando che la riforma dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria è fortemente attesa dalle categorie interessate.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con le valutazioni del relatore, auspicando una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, che rinvia alla seduta antimeridiana di martedì 21 giugno.

Discussione dei disegni di legge:

(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(Relazione orale)

ZICCONI, *relatore*. Dopo la sentenza n. 96 del 1981 della Corte costituzionale, che ha abolito il delitto di plagio a causa dell'eccessiva indeterminatezza della fattispecie individuata, si è creata nell'ordinamento una lacuna che ha impedito alla magistratura un'azione incisiva nei confronti dei sempre più frequenti episodi di manipolazione di individui mediante mezzi materiali o psicologici in particolare da parte di sette pseudoreligiose. Il testo in esame intende colmare tale lacuna, la cui gravità è stata ulteriormente accertata dalla Commissione di merito nel corso di numerose audizioni.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità in quanto la fattispecie che si intende introdurre nell'ordinamento non appare sufficientemente determinata come invece richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, la sentenza n. 96 del 1981, con riferimento al reato di plagio, aveva indicato la necessità di una chiara individuazione della fattispecie criminosa onde evitare arbitri nell'applicazione di misure restrittive della libertà personale. Tali caratteristiche non appaiono riscontrabili nel caso del reato di manipolazione mentale che si intende introdurre, stante in particolare la difficoltà di distinguere l'attività di persuasione da quella di suggestione. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Calvi*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). È favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità in quanto il disegno di legge contraddice quel principio di tassatività cui occorre ispirarsi nel definire nuove fattispecie penali. Il riferimento infatti a concetti quali la suggestione non appaiono tali da fornire all'interprete che sarà chiamata a dare applicazione alla norma indicazioni

sufficientemente puntuali da cui dedurre eventuali limitazioni alla libertà personale. Questo peraltro è l'indirizzo dato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 1981 che ha indicato la necessità di precise tipologie di reato.

ZICCONI, *relatore*. È contrario alla questione pregiudiziale perché, pur nella consapevolezza della difficoltà di circoscrivere la materia, la norma pone l'accento sugli effetti delle tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione che debbono essere tali da escludere o limitare grandemente la libertà di autodeterminazione. A tale accertamento possono concorrere positivamente, rispetto al passato, validi strumenti scientifici.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione della questione pregiudiziale. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto, alla luce delle sollecitazioni in tal senso provenienti dalla maggioranza, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Onorevoli colleghi, è in corso la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Avverto i senatori che non avessero ancora votato e che desiderano farlo che sarà loro consentito di votare anche immediatamente, prima della fine della chiama dei deputati.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bettamio, Bongiorno, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Eufemi, Federici, Giuliano, Guzzanti, Iervolino, Magnalbò, Mantica, Pasinato, Sestini, Siliquini, Tunis e Vegas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Moro, per attività di rappresentanza del Senato; Ferrara e Izzo, per attività della 5ª Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione permanente; Basso, Ognibene, Ronconi e Ruvolo, per attività della 9ª Commissione permanente; Chiusoli, per attività della 10ª Commissione permanente; Zanoletti, per attività della 11ª Commissione permanente; Tomasini, per attività della 12ª Commissione permanente; Greco, per attività della 14ª Commissione permanente; Curto, dalle ore 12, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Brignone, Gubetti, Marino, Nieddu e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'U-

nione dell'Europa occidentale; Coviello, Ioannucci, Morselli, Saporito e Tofani, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,06*).

Discussione del disegno di legge:

(3444) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3444, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, gli articoli 56 e 57 della Costituzione stabiliscono il modo in cui sono ripartiti i seggi del Senato tra le varie Regioni e i seggi della Camera tra le varie circoscrizioni. La Costituzione prevede, altresì, che questa distribuzione sia ricalcolata ad ogni censimento.

I risultati del censimento del 2001 non erano stati ancora recepiti, ai fini della ripartizione dei seggi, nelle elezioni dello stesso anno; inoltre, l'introduzione della circoscrizione estero, sia al Senato sia alla Camera, determina la riduzione dei seggi da assegnare alle Regioni e alle circoscrizioni, rispettivamente da 315 a 309 per il Senato e da 630 a 618 per la Camera.

Il sommarsi delle due novità, la circoscrizione estero e i nuovi numeri scaturiti dal censimento, determina una diversa distribuzione dei seggi tra le Regioni e tra le circoscrizioni.

Il presente decreto-legge prevede che, nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, il numero di seggi da assegnare in sede proporzionale, al Senato e alla Camera, sia quello risultante dal totale dei seggi, assegnati alle singole Regioni per il Senato e alle singole circoscrizioni per la Camera, meno il numero degli attuali collegi presenti in ciascuna Regione e in ciascuna circoscrizione. L'effetto del provvedimento è quello di rendere la parte proporzionale una variabile dipendente dalle variazioni demografiche e dalla ripartizione dei seggi nelle diverse Regioni e circoscrizioni.

Il decreto-legge prevede, altresì, che, nel caso in cui in una circoscrizione il numero dei seggi spettanti nella nuova ripartizione sia pari al numero dei collegi uninominali, si proceda in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente facendo coincidere i collegi uninominali per l'elezione della Camera con i collegi uninominali per l'elezione del Senato.

È evidente, sulla base di calcoli a disposizione di chiunque, che il caso qui prospettato, giustamente in modo astratto, sia quello della Regione Molise, che alla Camera è anche una circoscrizione, ove i seggi assegnati scenderebbero da quattro a tre. I collegi sono attualmente tre e l'elettorato del Molise resterebbe dunque privo della possibilità di eleggere un deputato con il sistema proporzionale. Con il provvedimento si fa in modo che i collegi scendano da tre a due; questi ultimi sarebbero già designati perché ricalcherebbero i due del Senato e resterebbe un terzo seggio da assegnare con il sistema proporzionale.

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce norme relative agli adempimenti previsti sia per le elezioni nelle circoscrizioni e nelle Regioni italiane sia per il voto degli italiani all'estero. È giusto ricordare che la Camera ha aggiunto alcune parole al comma 1, stabilendo che il presente decreto-legge è applicato soltanto in caso di scioglimento anticipato delle Camere entro il 30 settembre 2005.

Si tratta di un atto dovuto perché rende applicabile l'articolo della Costituzione che prevede la possibilità di elezioni anticipate la cui indizione è affidata al Presidente della Repubblica. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica dovesse constatare la necessità di indire elezioni anticipate, occorre rendere possibile l'indizione delle elezioni, stabilendo quindi il criterio di ripartizione dei seggi e con quali collegi si va a votare.

Naturalmente se il Senato non modificherà il testo, occorrerà adottare provvedimenti nel caso di elezioni che si svolgano – presto o tardi accadrà – con scioglimento delle Camere dopo il 30 settembre e anche per quanto riguarda lo sfioramento in alto e in basso di alcuni collegi rispetto allo scostamento dalla media dei collegi di ogni singola ripartizione. Nel frattempo, però, questo decreto rende applicabile la Costituzione.

Conseguentemente, ritengo doverosa la sua approvazione che, peraltro, ha trovato un'ampia convergenza sia alla Camera sia presso la Commissione affari costituzionali del Senato.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare una questione pregiudiziale. Tuttavia, mi consenta, in premessa, di svolgere una considerazione sull'organizzazione dei nostri lavori. Come lei ha ricordato all'inizio dei nostri lavori, è in corso alla Camera dei deputati la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Se è vero che la prima chiama è prevista per i senatori, sappiamo però tutti benissimo che anche durante quella riservata ai deputati è possibile per i senatori votare.

Ci troveremmo, pertanto, nella condizione che l'Assemblea del Senato lavora mentre sono in corso questa votazione e qualora si procedesse alla verifica del numero legale, o ad una votazione mediante procedimento elettronico, si verificherebbe una situazione obiettivamente abbastanza complessa. rassegno a lei, signor Presidente, queste mie considerazioni, aggiungendo che – a mio modestissimo avviso – sarebbe stato opportuno convocare la seduta direttamente alle ore 11. Comprendo, però, che esistono esigenze diverse, che devono essere osservate e garantite, rispetto alle quali la Presidenza ha il diritto-dovere di procedere all'organizzazione dei lavori.

Detto questo, stiamo incardinando la discussione relativa alla conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. È evidente che il Governo ha presentato questo decreto-legge a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 459 del 2001, sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero ed in conseguenza dell'ultimo censimento ISTAT del 2001.

Entrambe le circostanze, infatti, hanno posto l'esigenza di procedere ad una complessiva revisione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. È evidente che, in attesa di avviare tale complessiva operazione di revisione, il Governo, nella sua autonomia, abbia ritenuto opportuno o necessario – dipende dai punti di vista – adottare il decreto-legge oggi al nostro esame.

Il merito della questione che si pone (al di là della necessità di poter disporre di strumenti in attesa che la revisione dei collegi per le motivazioni anzidette possa essere completata) riguarda, ad esempio, la circoscrizione Molise, alla quale non risulterebbe attribuibile alcun seggio da assegnare con metodo proporzionale, ai fini dello svolgimento delle prossime elezioni per la Camera, sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 459 del 2001, la quale prevede, per l'appunto, che i seggi da attribuire alla circoscrizione estero siano detratti da quelli da assegnare con il sistema proporzionale.

Sulla base di questo combinato disposto, alla circoscrizione Molise spetterebbero, infatti, soltanto tre seggi corrispondenti ai tre seggi uninominali.

minali, in cui la stessa è divisa, in luogo dei quattro (tre uninominali ed uno proporzionale) che le vecchie disposizioni le attribuivano.

Il decreto-legge che viene sottoposto alle Camere per la conversione si riferisce esclusivamente all'ipotesi di scioglimento anticipato e alle prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la sua entrata in vigore. Questo sostanzialmente è il merito del provvedimento, merito che, nell'approvazione già avvenuta alla Camera e nell'esame in Commissione qui al Senato, dobbiamo riconoscere essere stato sostanzialmente condiviso da tutte le forze politiche. Io stesso, obiettivamente, se mi si chiedesse di esprimere una valutazione *prima facie* nel merito, mi sentirei di dire che non ho osservazioni specifiche da formulare sul merito del provvedimento, al di là di alcune considerazioni di dettaglio che si possono comunque avanzare.

Ed allora, signor Presidente, il problema che sottopongo all'Assemblea non è di merito, bensì di forma e concerne il divieto, desumibile chiaramente dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, richiamato dall'articolo 15, secondo comma, lettera *b*), della legge 13 agosto 1988, n. 400, relativo alla materia elettorale. Infatti, l'articolo 72 della nostra Costituzione, all'interno della Sezione II relativa alla formazione delle leggi, prevede espressamente quale sia la forma per l'adozione delle leggi, stabilendo al quarto comma che la procedura normale, cioè la procedura ordinaria che sicuramente non è quella della decretazione d'urgenza, di esame e di approvazione diretta da parte della Camera «è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa (...)».

Esiste, quindi, una previsione specifica (ecco perché dico che l'osservazione che sottopongo all'Aula attiene alla forma), al di là del merito, che per certi versi può essere condiviso, ed esiste una questione di incompatibilità formale dello strumento tecnico-legislativo cui il Governo ricorre per l'adozione di questo provvedimento (ho letto il titolo del decreto-legge proprio perché rimanga agli atti e sia chiaro che si tratta in maniera specifica di materia elettorale), proprio per il divieto che l'articolo 72 della Costituzione espressamente contiene, riservando alla materia elettorale una previsione specifica che preclude al Governo la possibilità di adottare decreti-legge.

Questa è l'osservazione che sottopongo all'Aula, rispetto alla quale chiederò ai colleghi un voto che in qualche modo confermi questa pregiudiziale di costituzionalità che mi sono permesso di illustrare.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire, lasciando però ai responsabili dei Gruppi e alla Presidenza la valutazione circa la contestualità del voto in corso alla Camera per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale ed i lavori di quest'Aula, soprattutto se in quest'Aula si dovesse procedere ad una votazione, perché certamente delle sovrapposizioni vi potrebbero essere.

Nel merito, ritengo che la pregiudiziale presentata dal collega Manzione sia strumentale, anche se va vista nei suoi contenuti specifici. Questo decreto-legge, ancorché oggi si possa ritenere superfluo, è nato in un contesto ben noto; credo che sia politicamente opportuno che questa normativa rimanga in piedi – e che quindi il decreto-legge non decada – proprio per rispettare quel complesso di istituzioni che senza di esso si troverebbero in grandi difficoltà in caso di scioglimento anticipato del Parlamento per una crisi di maggioranza e di Governo.

Quindi, dal punto di vista dell'opportunità politica, noi riteniamo che non si debba accantonare o mettere da parte questo provvedimento e, per quanto mi consta, questa opportunità politica è condivisa da tutto lo schieramento parlamentare; così è stato alla Camera, ma mi sembra lo sia stato anche al Senato.

Per questo la pregiudiziale avanzata dal collega Manzione è puramente strumentale, direi opportunistica, come ben si può intuire.

Quanto alla questione della costituzionalità, devo dire che in materia elettorale la decretazione d'urgenza è stata usata moltissime volte e che la norma costituzionale si riferisce alla forma della legge ordinaria, che può anche nascere da un decreto-legge; quella norma vuole escludere che si possa arrivare a un'approvazione nelle Commissioni parlamentari in sede deliberante o legislativa (comunque si voglia definire questo tipo di sede di approvazione delle leggi).

Il decreto-legge è, quindi, forma idonea soprattutto per le norme di contorno e per le norme, che veramente sono urgenti, in materia elettorale, quali quelle illustrate.

Mi sembra dunque che non vi siano ragioni di contrasto con la Costituzione che possano sorreggere la motivazione del collega Manzione. Per questo il nostro voto sarà contrario alla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sia dal senatore Manzione sia dal senatore Pastore è stata sollevato il problema che è stata posta una questione che può richiedere un voto, mentre è convocato il Parlamento in seduta comune, nel quale i senatori sono legittimati a votare fino alla chiusura di quella seduta.

Mi pare che la questione sollevata sia ragionevole e pertanto sospendo la seduta fino alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 11).

La seduta è ripresa.

Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ho motivo di sottolineare che la proposizione della questione pregiudiziale di costituzionalità da parte di una forza politica rilevante debba essere considerata alla luce del seguente ragionamento: il Ministro dell'interno si è determinato a proporre il decreto dopo aver ascoltato tutte le forze politiche e aver registrato un'unanime accoglienza della sua proposta, dopodiché l'ha sottoposta al Consiglio dei ministri e successivamente alla Camera dei deputati, dove il provvedimento è stato approvato con l'unanimità dei voti delle forze politiche e quindi inviato al Senato per la seconda lettura.

Quindi, la proposizione della questione pregiudiziale segnala un fatto evidente, cioè che una delle forze politiche che aveva a suo tempo dato il proprio assenso, per cui il Ministro dell'interno si era determinato a decretare in materia elettorale (cosa effettivamente molto delicata), adesso forse ha cambiato opinione.

Pertanto, il Governo non può che rimettersi all'Assemblea sulla questione pregiudiziale, perché – ripeto – questo decreto è stato assunto nell'unanime consenso di tutti i Gruppi politici, preventivamente sondati dal Ministro dell'interno, ed è stato modificato ed approvato alla Camera con voto unanime di tutti i Gruppi politici.

Quindi, il Governo sulla questione pregiudiziale, così come ha fatto con tutte le proposte di modifica che riscontravano il consenso unanime di tutte le forze politiche, non può che rimettersi al giudizio dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,24).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3444

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, prima di avanzare nuovamente la richiesta di verifica del numero legale, desidero ribadire al sottosegretario D'Alì, che poc'anzi ha svolto una serie di considerazioni in Aula, che non intendo mettere in discussione la correttezza del Ministro dell'interno, il quale certamente, nel proporre il decreto-legge in esame su una materia come questa, ha proceduto ad una preventiva consultazione.

Desidero, tuttavia, ricordare al Ministro che il dato testuale non significa che si viene meno ad un accordo, ma che si chiede una verifica di compatibilità costituzionale del disegno di legge, come peraltro prevede lo strumento parlamentare.

Per tali ragioni, signor Presidente, chiedo che si proceda nuovamente alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,47).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3444

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,47, è ripresa alle ore 12,07).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3444

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3444

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Manzione.

Non è approvata.

BONAVITA (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1184-B) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 12,10)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1184-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore facente funzioni, senatore Caruso Antonino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CARUSO Antonino, *f. f. relatore*. Signor Presidente, torna nuovamente al Senato il disegno di legge riguardante la disciplina dell'ordina-

mento della carriera dirigenziale penitenziaria, dopo essere stato esaminato dal Senato e modificato, in talune sue parti, dalla Camera dei deputati.

La Commissione giustizia, esaminando il disegno di legge ed in particolare le parti che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono suscettibili di ulteriore valutazione, ha ritenuto di condividere le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, peraltro in senso restaurativo di talune disposizioni soppresse nel corso della prima lettura al Senato perché corrispondenti ad istituti non concretamente più praticati da tempo. Tuttavia, se la Camera ha ritenuto che questi istituti dovessero comunque rimanere, credo lo abbia fatto in base alla considerazione che non hanno fatto danno prima e non ne faranno in futuro.

Queste le ragioni per cui, anche per rispetto dell'economia del lavoro parlamentare, la Commissione giustizia ha concluso votando il testo così come modificato dalla Camera dei deputati e io faccio altrettanto in questa sede, raccomandando all'Assemblea di comportarsi analogamente con un voto che non modifichi ulteriormente il disegno di legge.

Si tratta di una misura fortemente attesa nel mondo delle carceri, anche se è stata oggetto di contrasto da parte di alcuni degli operatori del settore; un contrasto che nel tempo si è reso assolutamente più ragionevole con il riconoscimento, da parte di molti, delle buone ragioni che sottendono a questo disegno di legge, di cui è ormai urgente l'approvazione.

Ci sono ancora degli oppositori alla prospettazione che il disegno di legge contiene, ma credo che questo sia inevitabile, sia nell'ordine delle cose. Il Senato, per opinione mia e per opinione della Commissione giustizia, farà cosa buona se vorrà licenziare senza ulteriori modifiche e rapidamente questo disegno di legge.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, condivido pienamente gli argomenti che sono stati poc'anzi proposti all'Assemblea dal presidente Caruso e chiedo che venga votato con la massima celerità questo provvedimento, che è molto atteso dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(Relazione orale) (ore 12,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1777 e 800.

Il relatore, senatore Ziccone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi all'esame del Senato colma, o per lo meno intende colmare, una lacuna che si era verificata nel nostro ordinamento a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 96 che nel 1981 aveva eliminato il delitto di plagio.

Le ragioni – non sto qui a ricordarle – erano ragioni di contrasto con i principi di tipicità e di tassatività delle norme penali. La fattispecie del delitto di plagio è stata considerata dalla Corte costituzionale troppo generica per poter rispondere ai requisiti di tipicità e di legittimità voluti dalla Costituzione italiana.

Questo però ha creato un vuoto legislativo che, nel tempo, è risultato essere sempre più grave e, infatti, in tempi recenti e in modo geometricamente progressivo, sono diventati sempre più frequenti, numerosi ed allarmanti episodi soprattutto di giovani, ma non soltanto giovani, la cui libertà di coscienza e la cui capacità (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) di orientarsi nel mondo, di essere oggettivamente capaci di esercitare le loro funzioni e il loro libero arbitrio sono state sempre più oggetto di atti violenti, o comunque, attraverso sistemi molto subdoli, rese impossibili o difficili.

Questa piaga, che è stata rilevata da numerosissime associazioni di volontariato che hanno voluto essere ascoltate dalla Commissione giustizia, nella quale il dibattito su questa norma è stato lungo e sotto certi aspetti anche complicato, hanno sottolineato come soprattutto nell'Italia del Nord, ma anche in altre parti d'Italia, venissero organizzate delle vere e proprie sette o pseudo-organizzazioni religiose, ma tali solo dal punto di vista del nome o formale e non anche sostanziale, che per l'appunto finivano con l'irretire molti giovani.

La Commissione ha anche voluto, nelle sue audizioni, conoscere i casi concreti, verificare ciò che si era realizzato al riguardo ed è rimasta colpita dalla circostanza che quei pochi procedimenti penali che erano stati instaurati si erano conclusi con provvedimenti in cui l'autorità giudiziaria segnalava al legislatore la lacuna verificatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ma anche che non riusciva a punire (così veniva detto espressamente in questi precedenti giudiziari) perché mancava, per l'appunto, una norma sufficientemente certa, applicabile ai casi esaminati.

Per soddisfare queste esigenze, sono stati presentati numerosi disegni di legge. Il primo dal senatore Meduri, che ha suscitato grande interesse nella Commissione e che ha costituito, in un certo senso, il precedente su cui si è inserito poi il disegno di legge della senatrice Alberti Casellati, il quale, per l'impianto chiaro e già abbastanza orientato alla certezza dei confini della fattispecie, ha costituito l'oggetto di esame principale da parte della Commissione.

Il disegno di legge sostanzialmente opera su vari piani per raggiungere quel minimo di certezza del diritto indispensabile per non ricadere nelle sanzioni della Corte costituzionale e non essere, ad avviso mio e della Commissione, tale da infrangere quel limite minimo di certezza e di tassatività voluto dalla nostra Costituzione. Innanzitutto, per quel che riguarda i mezzi e i modi attraverso cui si produce il risultato, questi ultimi sono espressamente descritti: si deve trattare di violenza, di minacce, di mezzi chimici, di interventi chirurgici o pratiche psicologiche che devono essere tali da produrre un evento, anch'esso specificato e consistente nel condizionamento della personalità che si traduce in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui. Infine, è stato anche chiarito che si deve trattare di un evento che produce atti gravemente pregiudizievoli.

La pena prevista, data la gravità del reato, è da quattro a otto anni e poi, da un punto di vista di politica criminale per poter contrastare questo fenomeno, che – lo ripeto – soprattutto in alcune parti d'Italia ha assunto dimensioni allarmanti, si è prevista un'aggravante che stabilisce un aumento delle pene di un terzo nel caso in cui a promuovere queste attività siano stati gruppi che hanno proprio questo scopo e questa funzione.

Questa è la proposta che viene formulata dalla senatrice Alberti Casellati, a cui ha partecipato nella elaborazione in modo molto attivo la Commissione in tutte le sue componenti, sia di maggioranza sia di minoranza. Questo è stato lo sforzo, il tentativo di sottrarre – ripeto – questa norma ad un possibile vaglio di illegittimità costituzionale.

Devo anche dire che, nel corso di questi ultimi mesi, non appena si è conosciuta la presentazione in Senato di questo disegno di legge e la possibilità dell'approvazione dello stesso da parte dell'Aula, sono pervenute decine di messaggi di associazioni e centinaia, se non migliaia, di altri messaggi di persone e di famiglie che, incappate in questa situazione che sconvolge le comunità e le famiglie per la gravità di ciò che si è verificato e che continua a verificarsi, invocavano un rapido esame da parte del Senato.

Ovviamente, come relatore, mi associo a questa richiesta che parte – ripeto – da tanti cittadini e spero che il Senato voglia approvare questo disegno di legge, naturalmente apportando, qualora lo ritenga, quelle modifiche in grado di sconfiggere ulteriormente il pericolo di possibili vagli di illegittimità costituzionale, la sola preoccupazione, questa, che la Commissione ha affrontato.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghi, malgrado l'orario non favorevole, devo chiedere la vostra attenzione, perché la questione di incostituzionalità che propongo è di estrema serietà, non per le mie parole, ma perché essa germina da una straordinaria sentenza della Corte costituzionale (precisamente la n. 96 del 9 aprile 1981, dovuta alla penna del giudice relatore Edoardo Volterra), nella quale, nell'espungere dal nostro sistema giuridico il reato di plagio, si sono fissati dei criteri assolutamente chiari, precisi, puntuali, di straordinaria esposizione e sostanza.

Noi dobbiamo sempre verificare, in materia di creazione di nuove fattispecie penali, se esse reggano il vaglio di quel principio fondamentale della nostra Carta costituzionale fissato nell'articolo 25, dove – dicendolo in soldoni ed interpretando nella sostanza tale norma – si sancisce che qualsiasi fattispecie penale dalla quale consegua o possa conseguire privazione della libertà personale sia precisata in termini chiari, certi e avvertiti.

Sotto questo profilo, non posso non sottolineare in particolare alcune parole contenute nel testo proposto dalla Commissione (in particolare le seguenti: «tecniche di condizionamento praticate con mezzi psicologici», «stato di soggezione», «tecniche di suggestione»), al fine di verificare se abbiano o meno quella sufficiente determinazione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare dalla sentenza che ho citato.

Vedete, signori colleghi, quando le sentenze sono ben scritte, il richiamo non può che essere letterale. In particolare, voglio richiamare quanto affermato nella sentenza n. 96, che raccomando all'attenzione dei colleghi, la quale si esprime in questi termini: «In riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha più volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto» – sentite, signori colleghi, come ci si esprime bene in questa sentenza – «da fondamento controllabile».

Allora, se questo è il parametro di verifica, dobbiamo vedere se a tale parametro di verifica reggono i termini che ho citato.

Quanto sto dicendo riguarda un problema che si era ben posto lo stesso relatore, senatore Ziccone, introducendo il disegno di legge in Commissione, quando sosteneva che appare necessario evitare il riproporsi di quelle censure che circostanziano nel difetto di tassatività che la Corte costituzionale aveva avuto occasione di rilevare.

Quindi, posto questo problema, noi dobbiamo verificare se termini quali quello che ho citato, ovvero sia il termine «suggestione» nel testo proposto dalla Commissione, ovvero il termine «stato di soggezione» nel testo proposto dal disegno di legge originario, reggano al vizio di co-

stituzionalità rispetto al principio fondamentale dell'articolo 25 della Costituzione.

Qui, signori colleghi, mi conforta e mi sorregge, in quanto sto dicendo, quella famosissima, fondamentale, illustre sentenza perché, quando la dottrina e l'intelligenza giuridica si associano ad una sostanziale applicazione dei principi, è giusto abusare negli aggettivi.

La Corte costituzionale in quella sentenza afferma che: «situazioni di dipendenza psichica possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote e il credente, fra il Maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente» e prosegue dicendo che: «è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche – con riguardo ad ipotesi come quella in esame – l'attività psichica di persuasione da quella anche essa psichica di suggestione», il che è letteralmente una critica all'utilizzo del termine «pratica di suggestione», che viene utilizzato nel testo di legge.

Allora qui non abbiamo il richiamo di una sentenza della Corte costituzionale ma abbiamo, *ex professo*, l'impossibilità di distinguere tra persuasione e suggestione e abbiamo quindi l'impossibilità che un termine quale quello di suggestione entri a far parte, carne e sangue, della fattispecie penale che, ripeto, deve essere avvertita da tutti i cittadini in termini chiari, positivi e determinati.

La Corte costituzionale, nella sentenza che io ho avuto l'onore di fare tessuto del mio discorso, riportando solo parole ben più autorevoli delle mie, su una norma indeterminata quale quella dell'articolo 603 del codice penale – ma vale anche, *in utiliter*, rispetto alla problematica che si pone con questo testo di legge – termina sostenendo che: «Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano».

Allora, va bene la punizione anticipata di fatti di dipendenza, ma bisogna che per questa dipendenza, che diventa una soggezione continuativa (perché certamente non può essere una soggezione temporanea), vengano specificati i mezzi di induzione in questa soggezione attraverso una precisa elencazione di fattispecie che certamente non possono rientrare in quel condizionamento e/o pratiche psicologiche di condizionamento della personalità che non è accettabile come mezzo di definizione di fattispecie di reato perché è assolutamente indeterminato e generico.

Non soltanto, dunque, si vuole introdurre nell'ordinamento un reato a condotta libera, e questo forse su un piano sistematico potrebbe anche essere accettato, ma da questa condotta libera non consegue un risultato precisato e precisabile in termini di certezza. Allora, la condotta libera non può portare ad un risultato imprecisato e imprecisabile: la soggezione è, sul piano penalistico, un qualcosa che non è afferrabile. Deve essere afferrato – ripeto – in termini positivi, perché da essa può discendere quella limitazione del bene assolutamente sacro e sommo che è la libertà personale.

Abbiamo cominciato un percorso in sede di Commissione di cui vorrei ora verificare l'esito. Ebbene, la verifica di tale percorso, sia nel testo del disegno di legge sia in quello proposto dalla Commissione non regge al vaglio di un esame e di una verifica rispetto all'articolo 25 della Costituzione.

Attenzione, non stiamo discutendo di qualcosa che abbia soltanto valenza politica o sociale, ma di qualcosa che ha certamente valenza costituzionale. In sostanza – e chiudo la mia proposizione di eccezione – stiamo discutendo della necessità di verificare se proporre al giudice penale, chiamato ad applicare la legge, qualcosa i cui criteri sfuggano a qualsiasi discrezionalità applicativa e siano quindi prefissati, certi, sicuri sia per il giudice che deve applicare la legge sia per il cittadino italiano a cui sempre dobbiamo fare riferimento.

Per queste ragioni, scusandomi per il tempo utilizzato, ribadisco che la questione non è importante bensì importantissima per quella civiltà che riteniamo debba esistere in materia di valutazione penalistica. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Calvi*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale, può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

* BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei esprimere brevemente le ragioni che mi inducono a sostenere una questione pregiudiziale sul disegno di legge al nostro esame; una pregiudiziale che ruota intorno alla valutazione, di cui sono convinto, che la formulazione di questo disegno di legge contraddica il principio di tassatività che deve accompagnare la formulazione delle fattispecie penali.

Ricordo che la sentenza della Corte costituzionale, della quale fu estensore Edoardo Volterra, muoveva proprio dal raffronto tra la vecchia norma penale sul plagio e gli articoli 25 e 21 della Costituzione della Repubblica.

Per la verità, leggendo la norma oggi in discussione e in particolare facendo emergere alcuni aspetti della fattispecie penale qui delineata in forma composita, mi trovo di fronte ad una reintroduzione, con altre parole ma poi non tanto diverse rispetto all'originale, del vecchio reato di plagio del codice penale del 1930.

Infatti, si afferma che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di suggestione praticate con mezzi psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da due a sei anni. Quindi, si parla di pratiche psicologiche che

è difficile individuare nella loro materialità e circoscrivere nella loro oggettività e si parla di uno stato di soggezione continuativa.

Il pensiero europeo da molti secoli ha svolto una riflessione analitica sulle differenze e sulle somiglianze che esistono tra suggestione e persuasione. Anzi, se vogliamo andare alle origini, ossia alla prima rigorosa determinazione della comunicazione sotto la forma del dialogo, con il pensiero di Socrate, quando in sostanza nella cultura occidentale nasce la figura del dialogo (figura che accompagnerà il discorso sociale fino ad oggi), il potere politico che si difende contro le potenzialità eversive del dialogo, assimila la persuasione, della quale Socrate stesso è protagonista nei confronti dei suoi allievi, non solo alla suggestione ma anche alla corruzione. Socrate sarà costretto da una sentenza, alla quale poteva pure sottrarsi ma che invece accetta, a bere la cicuta, essendo nei suoi confronti irrogata la sanzione massima. Ciò in quanto nel dialogo, nella persuasione il potere politico vedeva, in quel momento, non solo una suggestione, una coazione psicologica, ma anche una corruzione.

In realtà, siamo di fronte a due schemi concettuali – la suggestione e la persuasione – che si sovrappongono continuamente nella storia del pensiero europeo. Se sfogliate le pagine dell'*Auctor ad Herennium* (siamo molto lontani nel tempo), potete vedere che la descrizione delle tecniche argomentative, impiegate soprattutto nel campo giudiziario, non consente una netta distinzione tra le nozioni di persuasione e suggestione. Anzi, nella retorica romana una teoria delle prove prevedeva la distinzione tra *probationes artificiales* – gli argomenti che tendevano non solo a persuadere, ma, in quanto non erano strumenti razionali, anche ad influenzare e a suggestionare il giudice – e *probationes inartificiales*, che erano le prove oggettive collocate nella dottrina retorica sullo stesso piano delle prime.

Ebbene, con tutti i tentativi di distinzione analitica che si sono susseguiti, e dei quali ancora oggi possiamo cogliere un'ombra o un riflesso nella enumerazione di ipotesi e di schemi concettuali messi l'uno a fianco all'altro in questa norma, la distinzione tra suggestione e persuasione (cioè tra attività volte ad influenzare l'altro attraverso lo strumento del linguaggio, stabilendo una comunicazione che ha uno spessore psicologico ed emotivo) non giunge mai ad una precisa regolazione di confini. Si passa indistintamente dalla persuasione alla suggestione. Si torna indietro alla persuasione ed è del tutto vano cercare su questa base di immaginare uno stato psicologico che scientificamente non può essere provato ed individuato e che sarebbe quello della soggezione continuativa.

Il fondamento di questa norma è inesistente, nel senso che essa non circoscrive una porzione di realtà definita ed oggettivamente riscontrabile. Essa, in sostanza, non corrisponde al principio di tassatività che deve essere proprio della previsione penale.

Del resto, le argomentazioni che possiamo usare oggi per sostenere la non rispondenza alla Costituzione di questa norma enucleata come prima io stesso ho fatto, ossia sfrondata da una serie di ipotesi allineate insieme ed aggiunte all'ipotesi centrale, assai vaga del rapporto psicologico, si ri-

trovano pari pari nella sentenza della Corte costituzionale, di cui vi parlavo prima.

Essa, fra l'altro, afferma: «Fra individui psichicamente normali, l'esternazione da parte di un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può provocare l'accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un'attività psichica dell'agente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto.

Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote ed il credente, fra il Maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche – con riguardo ad ipotesi come quella in esame – l'attività psichica di persuasione da quella anche essa psichica di suggestione».

Questa difficoltà insuperabile a stabilire confini è una riprova evidente dell'assenza di tassatività della norma di cui stiamo discutendo. Continua la sentenza: «Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l'una e l'altra attività e per accertare l'esatto confine fra esse. L'affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell'altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell'intensità dell'attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa». Valutazione incerta, sulla base di criteri labili.

Si potrebbe andare avanti. Invito i colleghi alla lettura di questa sentenza che, tra l'altro, contiene uno squarcio di storia giuridica ancora oggi attualissima, e serve a dimostrare quanto la norma in discussione si allontani dai principi costituzionali, poiché, per la parte che ho richiamato e cioè per quella ipotesi che fa riferimento ad un esclusivo rapporto sul piano psicologico, ricade sotto gli stessi motivi di censura che erano propri del ricorso avverso la norma disciplinatrice del reato di plagio.

Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo ai colleghi di valutare con serenità e di votare a favore della pregiudiziale di incostituzionalità che è stata sollevata.

ZICCONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, le eccezioni che sono state avanzate sul piano della legittimità costituzionale sostanzialmente ribadite

scono quello che è stato detto poc' anzi e con particolare e colta argomentazione dal senatore Brutti.

Nessuno nega che questa tipologia di reati è sempre delicata e richiede un approfondimento per vedere che cosa è veramente accaduto nella psiche della cosiddetta vittima o persona offesa. Il discorso riguarda la formula trovata dopo attenta considerazione e studio dei precedenti giurisprudenziali e soprattutto della sentenza della Corte costituzionale che è stata richiamata dal collega Brutti, le precisazioni di questa fattispecie e gli eventuali possibili miglioramenti.

Il collega Brutti dispera in ordine al possibile risultato di avere una normativa e una fattispecie che rispondano ai requisiti di tassatività e di legalità; egli risponde sostanzialmente a quelle grida di allarme che vengono dalle stesse sentenze della giurisprudenza in questo modo: si tratta di materia delicata, ove è difficile individuare il limite e, poiché è difficile individuare il limite – mi permetto di banalizzare il discorso del collega – pazienza, avremo gli inconvenienti che si verificano in questo momento.

È proprio questo che la Commissione ha voluto evitare, proprio a questo risultato non si rassegna chi ha proposto e sostenuto il disegno di legge. Possiamo e dobbiamo, anche in riferimento ai progressi della scienza e della psicologia negli ultimi decenni, trovare formulazioni che consentano di non incorrere almeno negli inconvenienti più gravi che si verificano in questo campo. È forse sfuggita la considerazione di un inciso, nel testo originario, che non solo prevede tipologie di comportamento specificamente individuate, ma alla fine parla anche di un risultato psicologico, quello di una soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui.

Allora, il discorso qui è molto semplice: la scienza afferma che questi risultati possono essere colti proprio attraverso strumenti e analisi psicologiche. Probabilmente, nella maggior parte di questi procedimenti, se non proprio in tutti, qualora sarà approvata questa legge, avremo la necessità di ricorrere a periti, ad ausiliari del giudice, ma sarà certamente possibile arrivare a queste conclusioni.

Per le ragioni indicate ritengo che debba essere respinta la pregiudiziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Attesa l'importanza della decisione, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (*DS-U*). Per quanti volete votare? Ditecelo!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Collegli, la seduta dovrebbe terminare alle ore 14 ma, considerate le sollecitazioni che provengono dalla maggioranza, la Presidenza apprezza le circostanze e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,50*).

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Turrone Sauro, Boco Stefano, Carella Francesco, Cortiana Fiorello, De Petris Loredana, De Zulueta Tana, Donati Anna, Ripamonti Natale, Zancan Giampaolo

Modifiche alle norme in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (3492)

(presentato in data 16/06/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubbl., 10ª Industria, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea C. 5597 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 16/06/2005)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. Sodano Calogero ed altri

Norme per la costruzione e gestione di impianti per l'energia nucleare e messa in servizio delle centrali nucleari già esistenti sul territorio italiano (3407)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 13ª Ambiente

(assegnato in data 16/06/2005)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri, in data 16/05/2005 il Senatore Provera Fiorello ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003» (3299)

**Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

12ª Commissione permanente (Igiene e Sanità):

Cozzolino e Servello. – «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco» (404-B) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati), con modificazioni;

Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e Sanità) riunite:

Toia ed altri. – «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» (697-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1º al 15 giugno 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 159

BATTAFARANO: sulla crisi del gruppo Tecnosistemi (4-07300) (risp. VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

BOBBIO, MUGNAI: sulla convenzione ANAS-Autostrade (4-05627) (risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

BUCCIERO: sul rispetto della normativa per la tutela dei minori nelle trasmissioni televisive (4-08075) (risp. LANDOLFI, ministro delle comunicazioni)
sulla vendita di animali domestici (4-08708) (risp. STORACE, ministro della salute)

COLETTI: sulla strada statale n. 16, Adriatica (4-08572) (risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

COSTA: sul settore della pesca in Puglia (4-08337) (risp. ALEMANNI, ministro delle politiche agricole e forestali)

- CURTO: sul consiglio comunale di Manduria (4-08791) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DALLA CHIESA: su una cerimonia tenutasi presso il Comando generale dei Carabinieri (4-07877) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- DE PAOLI: sull'ossigeno disciolto nelle acque lacustri e marine (4-06845) (risp. STORACE, *ministro della salute*)
sul ricovero e la cura degli animali randagi (4-07844) (risp. STORACE, *ministro della salute*)
- FALCIER ed altri: sull'autorizzazione ad esercitare l'attività di cambiavalute (4-08244) (risp. COTA, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- FLAMMIA: sulle pratiche agevolate ai sensi della legge n. 219/1981 (4-08077) (risp. GALLATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- FORMISANO: sul Comando militare distrettuale della Calabria (4-07887) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- GUERZONI, MASCIONI: sul rilascio di ricette senza l'apposizione delle generalità del paziente (4-08720) (risp. STORACE, *ministro della salute*)
- MALABARBA: sull'impiego di armi all'uranio impoverito (4-01453) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
sull'impiego di armi all'uranio impoverito (4-01601) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
sull'impiego di armi all'uranio impoverito (4-01981) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
sull'impiego di armi all'uranio impoverito (4-01982) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
sull'impiego di armi all'uranio impoverito (4-07372) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
sull'impiego di armi all'uranio impoverito (4-07374) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
sulla richiesta di accesso a documenti amministrativi inoltrata da parte di un carabiniere (4-07578) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- MARINO ed altri: sul rinvenimento di materiale radioattivo a Napoli (4-06300) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
sul gruppo Zanussi-Electrolux (4-08613) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
sul settore delle scommesse sportive (4-08677) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- PROVERA: sull'aggiornamento del tariffario di assistenza protesica (4-08721) (risp. STORACE, *ministro della salute*)
- SODANO Tommaso: sull'azienda Fonderghisa (4-08179) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- SPECCHIA: sul monumento al Marinaio d'Italia di Brindisi (4-02907) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
sul monumento al Marinaio d'Italia di Brindisi (4-03842) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

sul settore della pesca in Puglia (4-08329) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

STIFFONI: su un cortometraggio del regista Theo Van Gogh (4-08554) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)

VALDITARA; sull'azienda Electrolux Outdoor Products Italy spa (4-08724) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

Mozioni

CAVALLARO, BASTIANONI, BEDIN, CORTIANA, GIARETTA, MAGISTRELLI, MASCIONI, SODANO Tommaso, TURRONI, ZANCAN, SOLIANI, MANZIONE, PETRINI, LIGUORI, VALLONE, GAGLIONE, DALLA CHIESA, FALOMI, PETERLINI, MARINO, DE PETRIS, DONATI, CASTELLANI, D'ANDREA, ZANDA, DONADI, FORMISANO, MANZELLA, BISCARDINI, BATTISTI, MACONI, LABELLARTE, FABRIS, RIGONI, ROLLANDIN, MONTAGNINO, FILIPPELLI, RIPAMONTI, CREMA, CALVI, DI SIENA, VERALDI, ULIVI, SCALERA, BRUTTI Paolo, BONFIETTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO, CHIUSOLI, MALABARBA, VICINI, BONAVIDA, DETTORI, MONTICONE, CICCANTI, BASILE, COLETTI, CARUSO Antonino, VITALI, CADDEO, VIVIANI, DI GIROLAMO, DATO, CARELLA, TESSITORE, ZAVOLI, PEDRINI, LONGHI. – Il Senato, premesso che:

con l'art. 22 della legge 144/1999, che si ritiene opportuno qui richiamare espressamente, veniva concesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un contributo ventennale di 80 miliardi annui di lire a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso era autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria;

il contributo, che deve intendersi pertanto ancora in corso di erogazione, veniva concesso a condizione che l'Istituto predisponesse un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria, e che tale programma fosse approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il programma, recita sempre la citata disposizione, doveva essere comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche, al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato;

il Governo avrebbe dovuto riferire ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo;

il predetto piano veniva approvato e successivamente attuato anche attraverso un piano di privatizzazioni e dismissioni che interessava anche «le cartiere delle Marche» (in realtà il Poligrafico aveva stabilimenti attraverso le Cartiere Miliani s.p.a. in Fabriano, Pioraco, Castelraimondo ed all'epoca anche in Sassoferrato);

tale piano avrebbe dovuto essere rispettoso dell'obiettivo di sviluppare le cartiere delle Marche e tutelare i posti di lavoro;

con decisione del tutto discutibile, ma evidentemente assentita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il gruppo storico delle Cartiere Miliani s.p.a., con sede nei vari stabilimenti sopra indicati, veniva però parzialmente disgregato, tanto che lo stabilimento di Castelraimondo nell'anno 2000 veniva assegnato ad una società di nuova costituzione, denominata «Fabercarta s.p.a.», e partecipata al 50% dalle Cartiere Miliani s.p.a. (che avevano come azionista di riferimento ancora il Poligrafico dello Stato) ed un operatore economico privato locale, facente capo alla Betarotoli s.p.a. corrente in Cerreto d'Esi (Ancona), che operava nel settore della lavorazione delle carte autocopianti;

nel contempo, si dava avvio alla procedura di dismissione del gruppo Cartiere Miliani s.p.a., che all'esito della gara, esperita nell'anno 2001, vedeva l'assegnazione della società, titolare, oltre che delle attività d'impresa, anche e soprattutto di uno storico e prestigioso marchio nel settore cartario, al gruppo Fedrigoni di Verona, anch'esso operante nel settore cartario;

il gruppo Fedrigoni diveniva così proprietario della quota del 50 % della Fabercarta s.p.a., che fin dal primo momento manifestava gravi difficoltà sia nel redigere un reale piano industriale sia nel garantire i livelli occupazionali dello stabilimento di Castelraimondo;

infatti nello stabilimento di Castelraimondo operavano oggi, prima della chiusura recentemente decretata, 73 unità lavorative, mentre nel momento della maggiore dimensione all'interno del gruppo Cartiere Miliani lo stabilimento aveva raggiunto i 132 dipendenti;

il gruppo Fedrigoni non si è mai in concreto occupato fattivamente della partecipazione pur paritaria nella Fabercarta s.p.a., ed infine nel 2004 la dismetteva lasciando infine la titolarità intera della società alla Betarotoli s.p.a. ed ai suoi azionisti;

in mancanza di progetti industriali e di adeguati capitali per il rilancio dell'impresa, essa ora ha cessato da qualche tempo l'attività produttiva ed ha richiesto la cassa integrazione straordinaria per tutti i lavoratori, dichiarando sostanzialmente chiusa l'attività e ventilando di proporre domande in sede concorsuale, mentre nessun riscontro hanno avuto le reiterate proteste delle rappresentanze del personale e sindacali e si ha fondato motivo di temere che sia in corso una dismissione alla spicciolata ed in danno dei creditori e dei lavoratori del patrimonio aziendale;

nessun interesse per le vicende della società sua partecipata dimostra il Poligrafico dello Stato, sebbene abbia un credito di circa tre milioni di euro, in quanto sostiene di aver dismesso da tempo ogni sua partecipazione nella società, ed altrettanto fa il gruppo Fedrigoni, sebbene certamente abbia beneficiato almeno indirettamente dei contributi statali a suo tempo affluiti nella casse del Poligrafico ed abbia utilmente acquisito non solo gli stabilimenti produttivi che facevano capo al gruppo al momento della privatizzazione, ma un marchio (Cartiere Miliani) il cui valore dipendeva anche dall'intero gruppo Miliani s.p.a.;

peraltro il gruppo Fedrigoni sta realizzando, con fondi pubblici relativi alla ricostruzione post-sisma del 26.9.1997, sia una rilevante ristrutturazione dello stabilimento in Pioraco sia un nuovo stabilimento in Castelraimondo, paradossalmente al confine con quello in corso di chiusura;

appare evidente che, nonostante la notevole quantità di denaro pubblico erogato al Poligrafico o – almeno indirettamente – ai soggetti che hanno poi acquisito le attività industriali cartarie delle Marche, l'unico stabilimento a rimanere irrimediabilmente penalizzato, privo di strategia industriale e privo di tutela del posto di lavoro, è rimasto quello di Castelraimondo, sebbene fra l'altro per l'economia locale i numerosi posti di lavoro siano assai rilevanti e non vi sia alcuna sostanziale differenza almeno sotto il profilo giuridico e sociale fra i lavoratori di Castelraimondo e quelli di Pioraco e Fabriano, ben più numerosi, che assai giustamente, beninteso, hanno ottenuto la conservazione reale del posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad esperire ogni utile ed ulteriore intervento per risolvere con assoluta urgenza la questione dell'occupazione nello stabilimento Fabercarta s.p.a. di Castelraimondo (Macerata) e della ripresa dell'attività industriale nel sito, anche alla luce dei cospicui finanziamenti erogati negli anni al Poligrafico e per il tramite di esso al gruppo Cartiere Miliani Fabriano s.p.a., d'intesa con gli enti locali, la regione Marche e le parti sociali;

ad individuare conseguentemente un nuovo *partner* industriale in luogo della Betarotoli s.p.a., dimostratasi assolutamente inaffidabile, e possibilmente per le ragioni esposte del gruppo Fedrigoni, ed operare in modo da garantire un nuovo progetto industriale e la garanzia di sviluppo e di tutela del posto di lavoro anche ai lavoratori dello stabilimento di Castelraimondo facenti capo attualmente alla Fabercarta s.p.a.;

in ogni caso, a suscitare un intervento almeno temporaneo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. di riacquisizione dello stabilimento onde redigere un nuovo piano industriale e predisporre un nuovo progetto di dismissione e privatizzazione basato su solide basi finanziarie ed imprenditoriali.

(1-00347 p.a.)

Interrogazioni

PAPANIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante norme in materia di stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, prevede la possibilità che, mediante apposito decreto ministeriale che assicuri la trasparenza e la competitività degli affidamenti, siano definite procedure di terziarizzazione dei servizi;

con decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 65 – emanato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – si prevede che dal 1° luglio 2001 i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze siano affidati a «imprese, consorzi di imprese e di società cooperative», le quali sono tenute a provvedervi mediante l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti già precedentemente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici;

il citato decreto, in linea con le disposizioni vigenti in materia (articoli 10, comma 3, e 12, comma 6, del decreto legislativo n. 468/1997, nonché articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000), prevede la stipula di una apposita convenzione;

in data 7 giugno 2001 è stata quindi sottoscritta una convenzione «quadro» tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed i seguenti consorzi di imprese e/o di società cooperative:

- 1) C.I.C.L.A.T. S.c.r.l. – Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico;
- 2) Consorzio Nazionale Servizi S.c.r.l.;
- 3) Manital, Consorzio per i Servizi Integrati;
- 4) Consorzio Miles Servizi integrati;

la circolare n. 188 del 15 novembre 2000 ha illustrato le disposizioni di carattere generale in materia di incentivi per la ricollocazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

con la circolare n. 173 del 18 settembre 2001 della Direzione Centrale delle Entrate Contributive sono state fornite le disposizioni per l'attuazione pratica di quanto previsto dal decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 65;

il comma 126 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31/12/2004, ha previsto il rifinanziamento e la prosecuzione, per il 2005, delle attività di pulizia finora svolte, in alcune istituzioni scolastiche, dagli ex LSU alle dipendenze di quattro Consorzi ai sensi del decreto ministeriale 65/01 e della convenzione quadro del 07/06/01 e successive modifiche ed integrazioni;

l'articolo 9 del citato decreto ministeriale dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

lo stesso decreto ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili, prevede espressamente che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano

in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;

l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, prevede appositi decreti interministeriali, con l'individuazione di misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, per l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468;

l'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'Occupazione;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, prevedono l'affidamento a terzi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2001, allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante la stipula di convenzioni di durata non superiore a 60 mesi, con le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

il decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce, all'articolo 6, gli obiettivi di Italia Lavoro S.p.A. nella ricollocazione dei soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili;

il Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della scuola, con nota del 26 gennaio 2005, protocollo n. 26, ha fornito indicazioni operative per la prosecuzione del servizio in alcune istituzioni scolastiche mediante contratti di appalto di pulizia stipulati dai quattro Consorzi (CNS, CICLAT, Manital e Miles) per la stabilizzazione di ex LSU ai sensi del decreto ministeriale 65/01;

il Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della scuola, con nota del 7 marzo 2005, protocollo n. 41, ha fornito ulteriori indicazioni operative per la prosecuzione del servizio in alcune istituzioni scolastiche mediante contratti di appalto di pulizia stipulati dai quattro Consorzi (CNS, CICLAT, Manital e Miles) per la stabilizzazione di ex LSU ai sensi del decreto ministeriale 65/01,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno prevedere l'assunzione di questi soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici dello Stato.

(3-02154)

PAPANIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con nota del 30 settembre 2004 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha delegato il Direttore generale della Direzione generale per il personale della scuola alla firma del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001;

nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 94 del 26/11/2004, è stato pubblicato il bando del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti delle scuole;

il decreto legislativo n. 165/2001, all'articolo 29, disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici;

le commissioni esaminatrici del corso – concorso selettivo di formazione sono nominate, come specificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6.9.2001) con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi,

si chiede di sapere se non si intenda porre rimedio a tale evidente disparità di trattamento.

(3-02155)

PAPANIA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nel marzo del 2003 è stato sottoscritto l'APQ Sviluppo Locale, successivamente integrato;

a seguito dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31/07/2000 e dell'impegno assunto da parte del Ministero delle attività produttive in seno al Comitato Paritetico dell'Accordo avvenuto il 06/02/2004, sono pervenute al Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana le richieste d'integrazione del contributo globale necessarie a garantire il completamento delle attività da parte dei Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali per la realizzazione di tutti gli interventi ammessi a beneficiare delle agevolazioni;

il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, in data 26 marzo 2004, con nota protocollo n. 1585, ed in data 17 novembre 2004, con nota protocollo n. 6179, ha interessato il Ministero delle attività produttive affinché valutasse le richieste d'integrazione del contributo globale da trasmettere successivamente al CIPE e la cui copertura finanziaria è data dalle economie realizzate dagli stessi Patti Territoriali;

il Ministero delle attività produttive comunicava al Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, con nota protocollo

n. 1239266/GC del 3 dicembre 2004, l'interpretazione del disposto dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e più precisamente relativamente a ciò che riguarda la «Riprogrammazione delle risorse»;

la Regione Siciliana, con nota protocollo n. 672 del 3/2/2005, esprimeva, al Ministero delle attività produttive ed a quello delle politiche agricole e forestali, il disappunto sull'interpretazione del disposto dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e più precisamente relativamente a ciò che riguarda la «Riprogrammazione delle risorse»;

la Regione Siciliana non ha ancora ricevuto riscontro alle richieste indicate al capoverso precedente,

si chiede di sapere se il Ministro delle attività produttive non ritenga utile ed opportuno dare sollecitamente riscontro alle richieste della Regione Siciliana.

(3-02156)

Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

D'AMICO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 2 maggio 2005 sono scaduti i contratti d'appalto stipulati tra la società di gestione della rete distributiva dei tabacchi (in origine Etinera S.p.a., oggi Logista S.p.a.) e i gestori delegati dei cosiddetti «depositi fiscali locali», cioè delle strutture – dislocate su tutto il territorio nazionale – preposte alle attività di stoccaggio tabacchi, approntamento ordini, rifornimento delle tabaccherie e controllo dei pagamenti;

cogliendo l'occasione della scadenza di tali contratti – fino ad oggi rinnovati ai medesimi gestori senza alcuna discontinuità – la società Logista S.p.a. ha ritenuto di procedere unilateralmente ad un'operazione di cosiddetta «ristrutturazione» della rete distributiva, che si è in concreto risolta nel mancato rinnovo del contratto d'appalto a ben 120 gestori di depositi fiscali locali e con la conseguente crisi di altrettante piccole imprese, in larga parte costrette alla chiusura dei depositi e al licenziamento dei dipendenti;

tale operazione, già in sé discutibile per la repentinità e unilateralità con cui si è abbattuta su centinaia di lavoratori e sulle loro famiglie, si è per di più svolta con modalità di dubbia legittimità e trasparenza, tali da imporre una sollecita verifica da parte del Ministero competente, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti urgenti;

in particolare, per le circostanze e le modalità con cui è avvenuto, il mancato rinnovo dei contratti d'appalto, oltre a configurare un illecito contrattuale o precontrattuale per ingiustificata rottura delle trattative per il rinnovo dei contratti, sembra integrare anche la fattispecie dell'abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998;

i gestori dei depositi fiscali locali si trovano infatti senz'altro nella posizione di dipendenza economica nei confronti della società Logista S.p.a., in quanto quest'ultima svolge in condizioni di sostanziale monopolio l'attività di distribuzione all'ingrosso dei prodotti derivati dal tabacco; come tale, essa è «in grado di determinare, nei rapporti con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi», mentre l'impresa soggetta ad abuso non ha alcuna «reale possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti» (art. 1, comma 1, della legge n. 192 del 1998);

i singoli gestori esclusi dal sistema di distribuzione di Logista S.p.a. (al momento unica titolare delle autorizzazioni amministrative) non hanno in effetti alcuna possibilità di proseguire la medesima attività, né tanto meno essi sono stati messi in condizione di attrezzarsi tempestivamente per un'eventuale riconversione dell'attività;

inoltre, sussistono fondati motivi per ritenere che la chiusura di 120 depositi fiscali locali non possa consentire a Logista S.p.a. di dare corretta esecuzione ai propri obblighi contrattuali e regolamentari nelle zone sinora coperte dai gestori esclusi; infatti, è probabile che i depositi residui sui quali si concentrerà lo stoccaggio non abbiano a tutt'oggi la capacità tecnica sufficiente a far fronte a una domanda di prodotto rimasta immutata, con grave pregiudizio per la possibilità stessa di corretto svolgimento del servizio distributivo;

infine, non può trascurarsi come l'attuale disciplina dei depositi fiscali locali, direttamente collegata al processo di privatizzazione che ha interessato il settore del tabacco, abbia già comportato negli ultimi anni pesanti sacrifici economici per i gestori dei depositi;

a seguito della privatizzazione, infatti, la gestione della rete manifatturiera e distributiva dei Monopoli di Stato è stata attribuita alla società ETI S.p.a., da cui si è successivamente originata Etinera S.p.A. per la gestione della rete distributiva; in quel contesto, con decreto ministeriale n. 67 del 1999, i magazzini vendita dei Monopoli di Stato sono stati prima trasformati in depositi fiscali locali e quindi ceduti alla società franco-spagnola Logista S.p.a., con il conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità dei contratti d'appalto dei gestori;

queste trasformazioni hanno comportato, fin dall'avvio della privatizzazione della rete distributiva, un notevole incremento dei costi per i gestori delegati, costretti ad apportare ai propri magazzini estese modifiche strutturali per adeguarsi ai più rigidi requisiti previsti dalla nuova disciplina, oltre che ad accollarsi integralmente i costi dei nuovi sistemi di informatizzazione della rete distributiva;

nonostante le oggettive penalizzazioni economiche subite, i gestori dei depositi fiscali legali hanno sempre pienamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e ad assicurare l'efficiente svolgimento del servizio delegato;

in tal senso, devono ritenersi pienamente comprensibili anche le ragioni di allarme e frustrazione dei numerosi imprenditori e lavoratori coinvolti dalla supposta «ristrutturazione» della rete distributiva dei tabacchi, che in alcuni casi è sfociata in veri e propri drammi personali; è il caso

di Filippo Ferraro di Portogruaro, 42 anni e padre di due bambini, che, rimasto senza lavoro, si è suicidato il 20 aprile 2005,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile accertare, con la massima sollecitudine, le effettive condizioni di legittimità e legalità dell'operazione di «ristrutturazione» della rete distributiva dei tabacchi svolta dalla società Logista S.p.a., con riguardo al mancato rinnovo di 120 contratti d'appalto per la gestione dei depositi fiscali locali;

in particolare, se non ritenga necessario avviare un'apposita indagine per verificare lo stato della rete distributiva dei tabacchi in Italia e quindi valutare l'adeguatezza e la coerenza, ai fini del corretto svolgimento del servizio, della citata operazione di «ristrutturazione»;

infine, se non ritenga che la posizione di sostanziale monopolio della società Logista S.p.a non imponga una specifica sorveglianza pubblica, al fine di assicurare ai soggetti economici che si trovano in stato di dipendenza economica da essa – quali i gestori dei depositi fiscali locali – la piena tutela contro gli eventuali abusi di dipendenza.

(3-02157)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONAVITA, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, PASQUINI, MURINEDDU. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

la Commissione dell'Unione Europea ha avanzato proposte sulla nuova OCM zucchero tali che, se approvate, segnerebbero un fortissimo ridimensionamento del comparto bieticolo-saccarifero del nostro Paese, con ricadute disastrose sui livelli occupazionali dell'industria, dell'agricoltura e del terziario;

le proposte perseguono il principio inaccettabile di concentrare la produzione bieticolo-saccarifera solo in pochi Paesi europei, facendone pagare i costi sociali ed economici a tutti gli altri;

considerato che:

si verrebbe a determinare un grave pregiudizio economico per le imprese e gli operatori del settore, aggravando lo stato di crisi in cui versa tutto il comparto agricolo ed in particolare le produzioni ortofrutticole, quella cerealicola e dell'industria casearia, con un pesantissimo impatto su alcune realtà territoriali come l'Emilia-Romagna, dove è concentrato circa il 50% delle coltivazioni bieticole del Nord Italia ed operano numerosi zuccherifici;

nei prossimi giorni il Commissario europeo all'agricoltura Fisher incontrerà i rappresentanti dei governi nazionali per illustrare la proposta sulla nuova OCM zucchero,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro delle politiche agricole e forestali intenda intraprendere presso la Commissione dell'Unione Euro-

pea affinché siano salvaguardati i livelli di produzione di un importante settore della nostra agricoltura come il comparto bieticolo-saccarifero.

(4-08873)

MINARDO. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato il grave momento che sta attraversando la città di Comiso, che è da qualche tempo travagliata da un'intensificazione particolare della recrudescenza criminale, fatto che ha determinato molta paura tra la popolazione;

rilevato che proprio tre notti fa sono state incendiate tre automobili nel giro di meno di un'ora e che venti giorni fa altri episodi inquietanti avevano già creato allarme e preoccupazione tra la gente e paura alle vittime dell'intimidazione;

ritenuto che lo scrivente ha più volte interessato codesto Ministero delle problematiche che interessano in generale la provincia iblea in merito al frequente verificarsi di episodi di criminalità;

ritenuto, inoltre, che dopo i gravi fatti di Comiso cresce da più parti la necessità di maggiore sicurezza e di uno sforzo più incisivo affinché si possano attuare tutte quelle misure atte ad arginare questi fenomeni, che possono «incancrenirsi», danneggiando la crescita sociale e l'immagine di una realtà altamente produttiva,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire sulla preoccupante questione con le opportune attenzioni per la pesante situazione che si è venuta a creare nella città di Comiso;

se il Governo intenda, inoltre, potenziare l'organico delle forze dell'ordine, carente in provincia di Ragusa, per ottenere un migliore ed efficace controllo dei territori, e maggiori servizi di prevenzione dei reati e tutela della sicurezza;

se, oltre al potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine, codesto Ministero intenda ripristinare la caserma dei Carabinieri a Pedalino, frazione di Comiso, soppressa dodici anni fa, e che oggi, visti i problemi quotidiani di criminalità, assume particolare importanza, considerato che molti episodi delinquenziali si verificano nelle zone periferiche. Il potenziamento delle strutture e dell'organico garantirebbero interventi immediati in caso di necessità, una più efficiente tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e sicurezza per tutta la collettività.

(4-08874)

SALZANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nei Comuni di Scafati (Salerno), Poggiomarino e Boscoreale (Napoli), più precisamente nelle zone di confine tra i suddetti comuni, si stanno verificando da circa due mesi ripetutamente, ogni notte, furti di auto nonché in appartamenti, immobilizzando gli stessi proprietari;

come si evince dagli organi di stampa nonché dalla lettera aperta del sacerdote Don Ciro De Marco, Parroco della Parrocchia S.S. Vergine del Suffragio di Frazione Marra, si tratta di una vera e propria invasione. I

malviventi pare che segnalino con appositi codici le case che possono essere oggetto del furto;

nonostante l'impegno delle forze dell'ordine non si riesce a portare tranquillità nella zona; infatti i cittadini vivono in una continua situazione di panico;

di fronte a questa grave situazione in cui si trovano a vivere, ed esausti dei continui atti di saccheggio il più delle volte impuniti, i cittadini pare si siano organizzati con «ronde notturne» sul territorio per vigilare e difendersi dagli atti di criminalità,

si chiede di sapere se e come il Governo intenda intervenire riguardo a questa situazione di tensione, per poter garantire l'incolumità e la tranquillità dei cittadini.

(4-08875)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

il 13 giugno scorso i dipendenti della «Ritrama» di Monza, azienda di proprietà della famiglia tedesca Rink – che produce etichette autoadesive e che occupa 92 lavoratori –, hanno proclamato quattro ore di sciopero e hanno protestato fuori dai cancelli contro le recenti decisioni assunte dai vertici dell'azienda, che ha disdettato unilateralmente gli accordi integrativi, cancellando la quattordicesima e il premio di produzione fisso;

a seguito delle suddette decisioni, i 338 euro mensili del premio di produzione sono vincolati alla presenza, per cui un giorno di assenza al mese costa 70 euro al lavoratore, 2 giorni costano 120 euro, 3 dimezzano il premio, che si riduce a 46 euro con 4 o più assenze (i giorni di infortunio e di malattia vengono considerati giorni di assenza);

la proprietà ha altri siti produttivi a Cernusco sul Naviglio e Sassoferrato;

i lavoratori in premessa temono che la decurtazione del salario prepari il terreno ad un'operazione di delocalizzazione industriale in qualche paese dell'Est e alla chiusura dello stabilimento di Monza e forse anche degli altri due,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire presso i soggetti interessati al fine di tutelare la dignità ed i diritti dei lavoratori, con l'obiettivo di convocare un tavolo di trattativa tra le parti, nell'intento di scongiurare le decisioni assunte dall'azienda.

(4-08876)

MALABARBA, BOCO, PAGLIARULO, LIGUORI, BISCARDINI, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO, FLAMMIA, LONGHI, RIPAMONTI, DE ZULUETA, CORTIANA, BATTISTI, PETERLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il terrorismo è una delle minacce più gravi che l'umanità affronta, e gli Stati nazionali hanno l'obbligo di ricercare il massimo dell'unità pos-

sibile per combatterlo in qualsiasi luogo della terra, da qualsiasi governo, da qualsiasi gruppo, religione o individuo provenga;

il 4 novembre del 1997, in un attentato nell'hotel Copacabana all'Avana (Cuba), una carica di esplosivo C4 uccise il cittadino italiano Fabio Di Celmo;

il sig. Raul Ernesto Cruz, salvadoregno, arrestato a L'Avana in qualità di confesso esecutore materiale dell'attentato, indicò il mandante e finanziatore dello stesso nella persona di Luis Posada Carriles;

in una intervista rilasciata al New York Times il 12 luglio 1998, lo stesso Luis Posada Carriles si attribuì la responsabilità diretta di questo e di altri attentati dichiarando: «La morte del turista italiano è stata solo un incidente imprevisto che non mi turba affatto i sonni. Anzi io dormo come un bambino: l'italiano si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato».

il sig. Luis Posada Carriles è responsabile dell'attentato avvenuto nell'ottobre 1976 contro un aereo della «Cubana de Aviación» in volo, che provocò la morte di 73 persone e per il quale lo stesso terrorista fu condannato in Venezuela, dove fu recluso ed evase dal carcere. Lo stesso Posada Carriles nel ruolo di consulente della DISIIP, organo della Sicurezza Locale, ha partecipato a torture ed assassini nei confronti di detenuti politici venezuelani, oltre che aver partecipato direttamente ad altre azioni terroristiche in tutto il continente americano;

nel novembre del 2000 il sig. Luis Posada Carriles ed altri tre terroristi vennero arrestati a Panama mentre stavano organizzando un attentato. I quattro vennero detenuti, processati e condannati a vari anni di carcere e la presidente Mireya Moscoso, sei giorni prima della fine del suo mandato, firmò il decreto n. 317 del 25 agosto 2004, con il quale concesse l'indulto presidenziale a Luis Posada Carriles;

il terrorista Posada Carriles si è rifugiato in Florida, e il suo avvocato, Eduardo Sota, ha presentato domanda di asilo politico agli Stati Uniti con l'argomentazione che Luis Posada Carriles «ha favorito gli interessi degli USA per quarant'anni»;

la morte di un cittadino italiano attende giustizia da quasi sette anni e il padre di questo italiano, Giustino Di Celmo, da allora sta combattendo per un diritto che l'onore della nostra Nazione dovrebbe tutelare con ogni mezzo,

si chiede di sapere:

sulla base delle vigenti leggi e delle norme internazionali, se il Governo italiano non ritenga di dover comunicare al Governo degli Stati Uniti che l'eventuale concessione dell'asilo politico al terrorista Luis Posada Carriles risulterebbe inaccettabile di fronte alla Comunità internazionale;

se il Ministro della giustizia, ove il terrorista Posada Carriles non venisse estradato in Venezuela, non ritenga di dover attuare le azioni necessarie a richiederne l'immediata estradizione in Italia per rispondere dell'assassinio di Fabio Di Celmo.

(4-08877)

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, DETTORI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il gestore della rete di trasporto nazionale e di distribuzione dell'energia elettrica ha reso noto che la Sardegna, dal 1999 al 2003, è stata penalizzata da frequenti interruzioni nell'erogazione di energia per 230 minuti annui, un'enormità rispetto ai 7,37 minuti della media nazionale di disalimentazione;

nell'Isola si è così registrata una mancata erogazione di 6.074 MWh su un totale di 26.775 in ambito nazionale, con una percentuale del 22,7 per cento del totale;

pesa su questi risultati di gestione un collegamento con la Rete di trasporto nazionale del tutto insufficiente, causa di frequenti *black-out*, con disagi alle utenze civili e con danni notevoli alle attività produttive;

dati della stessa Authority per l'energia rivelano come le interruzioni nel 2004 sono complessivamente ammontate a 91 minuti per utente BT;

l'85 per cento delle interruzioni senza preavviso si verifica per guasti nella rete di media tensione a 15.000 volt;

queste carenze appaiono aver origine dalla tipologia degli impianti, caratterizzati, tra l'altro, per il 74 per cento da linee aeree e per il basso numero delle cabine primarie di trasformazione 150.000/15.000 volt;

le interruzioni del servizio ed il suo differenziale qualitativo rispetto al resto dell'Italia dipendono da una dotazione infrastrutturale limitata, da investimenti insufficienti, oltre che da carenze nelle manutenzioni e nel presidio del territorio;

un servizio di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica con queste caratteristiche costituisce un *handicap* grave per la comunità regionale, penalizza la produttività e la competitività del suo sistema economico e contribuisce a ridurre la sua capacità di attrarre investimenti,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere verso l'Enel ed il Gestore della rete di trasmissione nazionale al fine di promuovere un programma di investimenti necessari per adeguare la rete di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica e per elevare lo *standard* del servizio a quello medio nazionale.

(4-08878)

BAIO DOSSI, BATTISTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il comma 4-ter dell'art. 21 del decreto legislativo 286/98 stabilisce la possibilità, da parte delle regioni, di trasmettere un rapporto sulla condizione degli immigrati extracomunitari, contenenti anche «indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo, in rapporto alla capacità e all'assorbimento del tessuto sociale»;

come risulta dal «Rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati in Lombardia: fabbisogno professionale per l'anno 2004 ai sensi del comma 4-ter art. 21 legge 189/2002», il fabbisogno, per la regione

Lombardia, di nuovi ingressi di personale extracomunitario poteva quantificarsi tra un minimo di 22.000 ed un massimo di 24.000, di cui 12.000-13.000 per quanto concerne il lavoro non stagionale e 10.000-11.000 per quanto richiesto dalle famiglie;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2004, poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2005, stabiliva che «per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero» dovevano contenersi entro una quota massima di 30.000 unità, di cui 15.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, assegnando alla Lombardia 6220 unità, di cui dirigenti e personale altamente qualificato 150 (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), stagionali 900 (art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), Paesi concordati 1.580 (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), quote per la conversione studio 240 (art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) e quota destinata a stranieri di nazionalità non predeterminata 3350 (art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), pertanto, in misura complessiva, assolutamente insufficienti rispetto alle necessità regionali in tutte le categorie professionali e in particolare del personale dedicato alla cura delle persone, cosiddetti badanti;

la circolare n. 1 del 25 gennaio 2005 stabilisce le relative disposizioni applicative e determina le modalità con le quali i datori di lavoro interessati ad effettuare le assunzioni e gli stranieri interessati ad ottenere – nei casi consentiti – l'attestazione per la conversione del proprio permesso di soggiorno devono presentare le correlative domande, mettendo a disposizione i moduli da utilizzare;

il 3 febbraio 2005 è stato il primo giorno utile per la presentazione delle domande di autorizzazione ad effettuare le assunzioni;

la parte consistente delle domande presentate ha riguardato richieste per badanti, persone che dovrebbero rivolgere il loro servizio ad anziani, bambini, disabili e quindi a nuclei familiari, ma ad oggi non è ancora pervenuta una risposta,

si chiede di sapere:

i motivi per cui non si sia tenuto conto delle indicazioni del fabbisogno della Regione Lombardia nel ripartire le quote relative ai flussi sostenibili degli immigrati extracomunitari;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo relativamente a tutte le domande che non verranno considerate, in quanto il fabbisogno lombardo ha un rapporto di 4 ad 1 con quello assegnato;

come il Ministro intenda agire, a fronte di un elevato numero di dinieghi di autorizzazioni al lavoro, derivanti dalle eccessive ristrettezze degli ingressi previsti, per evitare la presenza, nel territorio lombardo, di persone extracomunitarie «forzatamente» irregolari;

considerato che le quote definite hanno ampiamente disatteso le necessità dei datori di lavoro, se il Ministro ritenga necessario e inderoga-

bile intervenire implementando in maniera ragionevole le quote per il 2005, coerentemente con le richieste delle regioni.

(4-08879)

FASOLINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che le agevolazioni di cui al decreto legislativo 185/2000, Titolo II, Misura Autoimpiego e Microimpresa, rappresentano strumenti agevolativi di grande rilievo per il Sud Italia, essendo destinati a giovani non occupati che numerosi hanno già risposto con grande interesse a tali opportunità di agevolazione, presentando migliaia di richieste per il finanziamento di progetti per l'avvio di nuove imprese;

che, di recente, centinaia di imprese costituite da giovani hanno subito e subiscono, da parte di Sviluppo Italia, una illegittima applicazione del regolamento attuativo del decreto legislativo 185/2000 (decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295), tale da compromettere ingiustamente l'esito di centinaia di tali progetti;

considerato:

che l'art. 23 del decreto legislativo 185/2000 affida a Sviluppo Italia il compito di provvedere alla selezione ed all'erogazione delle agevolazioni dei progetti ed iniziative presentati ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel citato decreto;

che l'art. 4 del decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295, Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego, stabilisce in particolare che, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, Sviluppo Italia deve accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della domanda e della documentazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

che successivamente Sviluppo Italia attua un processo di selezione dei progetti, verificando l'attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa, la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto stesso;

che, nel processo di valutazione delle domande di ammissione, Sviluppo Italia deve attenersi al disposto normativo del decreto legislativo 185/2000 ed ai criteri ed agli indirizzi stabiliti dal CIPE, in particolare indicati nella delibera CIPE n. 5 del 14/02/2002;

constatato:

che dal 2004 Sviluppo Italia ha autonomamente apportato sostanziali modifiche, non autorizzate, ai requisiti richiesti in capo ai beneficiari per l'ammissione alle provvidenze di cui al Titolo II, Misura Microimpresa e Lavoro Autonomo, del citato decreto legislativo 185/2000;

che a decorrere dal 13 aprile 2005 tali e ulteriori precisazioni hanno sostanzialmente modificato i criteri di ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto legislativo 185/2000 – Titolo II, Microimpresa e Lavoro Autonomo, dal momento che sono richiesti, in capo ai beneficiari, requisiti non previsti in alcuna parte né della normativa in parola (decreto legislativo 185/2000 – Titolo II, Microimpresa e Lavoro Auto-

nomo), né del relativo regolamento attuativo (decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295), né dai criteri ed indirizzi stabiliti in merito dal CIPE (delibera n. 5 del 14/02/2002);

che tali note, definite da Sviluppo Italia «precisazioni», introducono di fatto delle sostanziali modifiche al disposto normativo di cui agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 185/2000, introducendo nuovi ed ulteriori criteri e requisiti di ammissione alle agevolazioni non previsti in alcuna parte della normativa vigente;

che, inoltre, tali precisazioni sono state sistematicamente comunicate da Sviluppo Italia agli aspiranti beneficiari unicamente attraverso la pubblicazione sul proprio sito Internet, quindi senza il ricorso ad alcuno strumento ufficiale di comunicazione;

che Sviluppo Italia, sebbene abbia comunicato tali modifiche solo in data 13 aprile 2005, sta applicando retroattivamente tali nuovi criteri di valutazione anche di istanze presentate nell'anno 2004 valutandoli negativamente in quanto non rispondono a criteri che oggettivamente non potevano essere noti al momento di presentazione delle domande;

che tale circostanza ha determinato e determina notevoli danni a decine di imprese, le quali hanno visto e vedono respingere i propri progetti per motivazioni che non trovano alcun riscontro in tutta la normativa che regola le provvidenze del decreto legislativo 185/2000 e che, in ogni caso, non erano note al momento di presentazione di tali istanze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga possibile che Sviluppo Italia, in qualità di gestore di tali agevolazioni, modifichi autonomamente in modo sostanziale i requisiti di accesso alle stesse, introducendo di volta in volta delle limitazioni che la normativa in parola non prevede espressamente in alcuna sua parte;

se il Ministro ritenga possibile che Sviluppo Italia introduca tali modifiche critiche ed essenziali in modo continuo, senza ufficializzare le stesse in modo pubblico e tempestivo ma limitandosi ad una semplice pubblicazione sul proprio sito;

se il Ministro ritenga possibile che Sviluppo Italia applichi retroattivamente, a progetti presentati nell'anno 2004, criteri di selezione che sono stati definiti e resi pubblici, con le predette modalità, soltanto nell'anno 2005, ovvero ben un anno dopo la presentazione dei progetti stessi;

se il Ministro ritenga possibile che Sviluppo Italia tratti in modo sostanzialmente discriminatorio imprese che hanno presentato progetti del tutto analoghi per caratteristiche, requisiti, modalità e tempistiche, finanziando alcuni di questi progetti e rigettandone altri, senza alcun criterio logico;

se il Ministro ritenga possibile che Sviluppo Italia non rispetti sistematicamente i tempi indicati dalla legge per la conclusione del procedimento di valutazione e per la firma dei contratti;

se il Ministro ritenga possibile che Sviluppo Italia modifichi improvvisamente, in modo continuativo, procedure di valutazione, modelli di domanda, *format* per la presentazione dei piani d'impresa, informazioni

richieste e modelli allegati alle istanze, senza alcun supporto informativo ufficiale, certo, tempestivo e che possa documentalmente garantire ai soggetti aspiranti beneficiari chiarezza, trasparenza e certezza delle fonti da cui derivano tali modiche, formali e sostanziali, spesso determinanti per l'ammissibilità di un progetto.

(4-08880)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere
in Assemblea**

Le interrogazioni 3-01929, dei senatori Ulivi ed altri, e 3-01969, dei senatori Michelini e Betta, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

